

IPOTESI DI ACCORDO

Il giorno 25 luglio 2005 in Roma presso la sede della Federazione Italiana Editori Giornali

tra

la Federazione Italiana Editori Giornali
l'Associazione Stampatori Italiana Giornali

e

il Sindacato Lavoratori Comunicazione
la Federazione Informazione, Spettacolo e Telecomunicazioni
l'Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione

si è convenuto

il rinnovo della parte economica della vigente disciplina collettiva poligrafica andata in scadenza al 30 aprile 2005 sulla base dei seguenti criteri e modalità:

1. *Durata dell'accordo*

L'accordo ha validità dal 1 maggio 2005 al 31 dicembre 2007. La parte normativa del contratto in scadenza al 30 aprile 2007 è prorogata al 31 dicembre 2007.

2. *Incrementi dei minimi tabellari*

Il valore minimo tabellare per il livello 6 (parametro 208) in atto al 30 aprile 2005 è incrementato di € 78,00 a regime. Il suddetto incremento verrà corrisposto sulla base delle seguenti scadenze:

- maggio 2005 = € 20,00
- ottobre 2006 = € 28,00
- aprile 2007 = € 30,00



Per gli altri livelli retributivi gli incrementi tabellari risultano determinati sulla base dei parametri in vigore al 30 aprile 2005 con il frazionamento sopra indicato e secondo i valori riportati nella tabella allegata.

3. **Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani**


A. Tenuto conto delle risultanze attuariali relative alle valutazioni economico-finanziarie del Fondo che indicano indispensabile – per il raggiungimento dell'equilibrio gestionale – l'aumento di 4 punti dell'aliquota contributiva nel periodo 2005/2006 e di ulteriori 3 punti nel 2007/2008, la vigente aliquota di solidarietà (14,75%) a carico delle aziende per il finanziamento del Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani è elevata:

- al 16,75% a decorrere dal settembre 2005
- al 17,75% a decorrere da aprile 2006
- al 18,75% a decorrere dal dicembre 2006

Resta invariata la misura dell'aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80% comprensiva dell'aliquota a carico del dipendente dello 0,50%.

Conseguentemente l'aliquota complessiva della contribuzione risulta pari:

- con decorrenza dal settembre 2005 al 20,55% (16,75% per solidarietà e 3,80% per capitalizzazione) di cui 20,05 a carico azienda e 0,50 a carico dipendente;
- con decorrenza da aprile 2006 al 21,55% (17,75% per solidarietà e 3,80% per capitalizzazione) di cui 21,05% a carico azienda e 0,50% a carico dipendente.
- con decorrenza da dicembre 2006 al 22,55% (18,75% per solidarietà e 3,80% per capitalizzazione) di cui 22,05% a carico azienda e 0,50% a carico dipendente.




Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, initials 'FC' in the center, and several other signatures on the right.

B. Considerato che l'art. 3, comma 120, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 dispone per i fondi di previdenza complementare ivi previsti la possibilità di operare in deroga alla normativa vigente secondo le modalità disposte dalla disciplina collettiva, considerato altresì che il Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani rientra in quelli individuati dall'art. 3, comma 120, della richiamata legge le parti - in deroga alle previsioni in materia di conferimento del TFR ai fondi pensione previste dalla legge 23.8.2004 n. 243 e dagli emanandi decreti attuativi - convengono la non trasferibilità delle quote di TFR maturande confermando il mantenimento delle stesse nelle disponibilità aziendali.

Letto, confermato e sottoscritto


Federazione Italiana
Editori Giornali




Associazione Stampatori
Italiana Giornali



Sindacato Lavoratori Comunicazione



Federazione Informazione, Spettacolo
e Telecomunicazioni



Unione Italiana Lavoratori della
Comunicazione



MINIMI TABELLARI (1)

LIVELLI	MINIMO PRECED.	NUOVO MINIMO	INCREM.	PARAM.	MINIMO maggio 05 25.64%	MINIMO 05ott.06 35.89%	MINIMO aprile 07
10	1481.94	1594.44	112.50	3.00	1510.79	1551.16	1594.44
9	1343.63	1445.63	102.00	2.72	1369.78	1406.39	1445.63
8	1225.07	1318.07	93.00	2.48	1248.92	1282.29	1318.07
7	1126.27	1211.77	85.50	2.28	1148.19	1178.88	1211.77
6	1027.47	1105.47	78.00	2.08	1047.47	1075.47	1105.47
5	913.86	983.24	69.38	1.85	931.65	956.55	983.24
4	810.13	871.63	61.50	1.64	825.90	847.97	871.63
3	716.27	770.65	54.38	1.45	730.21	749.73	770.65
2	632.29	680.29	48.00	1.28	644.60	661.83	680.29
1	493.98	531.48	37.50	1.00	503.60	517.05	531.48

fr

(1) - Per gli impiegati di età inferiore ai 21 anni i minimi di stipendio previsti dalla presente tabella sono ridotti del 6% sui valori tabellari in vigore al maggio 2005.

fr *fr* *fr*
fr *fr* *fr*
fr *fr* *fr*